

## CRITERI PER LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Con **delibera della giunta regionale n. 859 del 18.07.2008**, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria in data 13 agosto 2008, sono stati stabiliti i nuovi "Criteri per la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo".

Tali criteri si applicano a opere ed interventi pubblici e privati che prevedano la produzione e l'utilizzo di terre e rocce da scavo; in particolare specificano le modalità per:

- a. l'accertamento della qualità delle terre e rocce da scavo;
- b. la dimostrazione dell'integrale utilizzo delle terre e rocce da scavo.

Si ricorda che l'art. 186 del D. Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale", permette l'utilizzo di terre e rocce da scavo per reinterri, riempimenti, rimodellazione e rilevati in presenza di particolari condizioni:

- 1) l'effettivo utilizzo del materiale deve essere previsto all'interno del progetto di produzione o in altro progetto di utilizzo preventivamente individuato e definito;
- 2) deve essere accertato che il materiale non proviene da sito contaminato o sottoposto a bonifica;
- 3) le caratteristiche chimico-fisiche del materiale non devono comportare rischi per la salute e per la qualità dell'ambiente, della flora e della fauna.

I nuovi criteri per la gestione delle terre e rocce da scavo indicati dall'art. 2 punto 23 del D. Lgs. n. 4/08, ossia l'aggiornamento del TUA, sostituiscono i criteri precedentemente emanati nel 2006 e stabiliscono che il rispetto delle tre predette condizioni deve essere garantito preliminarmente alla realizzazione degli scavi stessi.

Al fine di garantire la certezza dell'integrale utilizzo delle terre e rocce da scavo, deve essere redatto e successivamente presentato all'autorità competente il **progetto di produzione**; tale progetto deve fare sempre riferimento ad un intervento (progetto di utilizzo) approvato o da approvarsi contestualmente al progetto di produzione stesso.

La documentazione da allegare al progetto di produzione di terre e rocce da scavo, varia a seconda della provenienza del materiale stesso, ossia:

- A. da scavi previsti all'interno di progetti sottoposti a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e/o AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) o nel caso in cui le volumetrie di scavo siano pari o superiori a 6.000 mc;
- B. da scavi previsti all'interno di opere non soggette a VIA e/o AIA, sempre che il volume degli scavi sia inferiore a 6.000 mc;
- C. da scavi previsti all'interno di opere non soggette a VIA e/o AIA che prevedono volumetrie di scavo inferiori o uguali a 1.000 mc.

Nel caso in cui non sia possibile l'immediato utilizzo del materiale, il progetto di produzione deve contenere un "**programma di utilizzo posticipato**".

I nuovi criteri per la gestione delle terre e rocce da scavo stabiliscono inoltre le modalità di verifica dell'assenza di contaminazione e della rispondenza delle stesse al progetto di utilizzo, la gestione di asfalti e stabilizzati in superficie, il trasporto e la rintracciabilità.

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI:**

##### ***Nazionale***

- D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 "Testo Unico dell'Ambiente (T.U.A.)" – Art. 186;
- D. Lgs. n. 4 del 16.01.2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" – Art. 2 comma 23.

##### ***Regionale (Liguria)***

- D.G.R. n. 859 del 18.07.2008 "Criteri per la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo".